

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità e principi generali

1. Il presente Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 e con riferimento ai criteri di adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 di cui all'art. 27 del medesimo decreto, definisce le regole per il funzionamento e l'organizzazione dell'Agenzia Spaziale Italiana (Agenzia o ASI), indicando le competenze fondamentali degli organi e degli uffici, i criteri ai quali si ispirano i processi decisionali e gestionali dell'Agenzia in applicazione ai principi di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione e di controllo.

Art. 2

Modalità di approvazione, integrazione e pubblicazione

1. Il presente regolamento (e sue integrazioni e modifiche) è sottoposto ad approvazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che esercita i controlli di legittimità e di merito nelle forme di cui all'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il regolamento è emanato con decreto del Presidente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Titolo II

ORGANI ED ORGANISMI

Art. 3

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali, con particolare riferimento ai rapporti internazionali, alle relazioni con il Governo, le pubbliche amministrazioni, gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale e le autorità amministrative indipendenti.
2. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendone l'ordine del giorno e formulando le proposte di deliberazione;
 - b) convoca e presiede il Consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno e assicurandone il necessario raccordo con il Consiglio di Amministrazione;
 - c) partecipa ai lavori del Consiglio dell'Agenzia Spaziale Europea in rappresentanza del Governo italiano e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione; per materie di

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

- rilevanza, porta all'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione la discussione dei principali punti all'ordine del giorno del Consiglio dell'ESA;
- d) cura, sulla base degli indirizzi del Governo, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli Affari Esteri, in armonia con gli obiettivi del Piano Aerospaziale Nazionale e delle linee guida del Consiglio di Amministrazione, le relazioni con organismi internazionali e aerospaziali di altri Paesi e con l'Unione Europea al fine di promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana a programmi, progetti, imprese e ricerche aerospaziali;
 - e) definisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le linee guida per lo sviluppo generale dell'Agenzia e dei suoi obiettivi pluriennali ed elabora, d'intesa con il Direttore Generale, la proposta di organizzazione complessiva da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - f) cura, in collaborazione con il Direttore Generale, l'elaborazione della proposta del Piano Aerospaziale Nazionale e del Piano Triennale delle Attività e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre a deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - g) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'Agenzia, interagendo, allo scopo, con gli organi dell'Agenzia e con gli organismi di valutazione e controllo, nonché impartendo linee guida e direttive generali al Direttore Generale;
 - h) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo (e le eventuali variazioni) e la relazione programmatica a esso allegata, nonché il rendiconto generale, curando, altresì, la redazione di una relazione illustrativa sulla base della relazione sulla gestione e sui risultati del Direttore Generale;
 - i) affida l'incarico al Direttore Generale e ai responsabili dei settori tecnici, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - j) affida l'incarico ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione;
 - k) nomina, dandone informazione al Consiglio di Amministrazione, i componenti della delegazione italiana presso l'ESA, ed affida, d'intesa con il Direttore Generale per gli incarichi al personale della struttura operativa, le funzioni di rappresentante nei board ESA (e/o comitati e/o gruppi di lavoro comunque denominati) impartendo le necessarie direttive;
 - l) nomina, d'intesa con il Direttore Generale per gli incarichi al personale della struttura, commissioni di reclutamento del personale, commissioni di collaudo (o collaudatori unici) di lavori, forniture e servizi, nonché, con durata prestabilita ed eventuali indennità, gruppi di lavoro o consulenti per approfondire specifiche e contingenti materie di propria competenza;
 - m) nomina e/o designa, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell'Agenzia nei casi previsti dalla normativa vigente e/o su specifica richiesta di soggetti pubblici e/o privati;
 - n) cura i rapporti con gli organi di informazione, la promozione dell'immagine dell'Agenzia e della ricerca scientifica e tecnologica spaziale ed Aerospaziale, nonché la diffusione dei risultati economici e sociali conseguiti a livello nazionale;
 - o) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso;
 - p) riceve i rapporti della Commissione di valutazione e controllo strategico, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione per quanto concerne gli aspetti rilevanti;
 - q) esercita eventuali deleghe attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione;

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

- r) può conferire deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 128/2003 e con esclusione di quanto attribuitogli ai sensi della lettera q);
 - s) autorizza le assunzioni con chiamata diretta, a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - t) rappresenta l'Ente nei rapporti con l'Autorità nazionale per la sicurezza;
 - u) svolge quant'altro non espressamente attribuito ad altri dal decreto di riordino e dai regolamenti dell'Agenzia.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente sono svolte dal consigliere più anziano per età.
 4. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti e la durata dell'incarico è pari a quella dello stesso Consiglio.
 5. Su proposta del Presidente e deliberazione del Consiglio di Amministrazione, specifiche funzioni e responsabilità, anche in via temporanea, possono essere delegate al Vice Presidente.

Art. 4

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente:
 - a) delibera le linee guida per l'elaborazione del Piano Aerospaziale Nazionale e, sentito il Consiglio tecnico-scientifico, la conseguente proposta di piano (ed eventuali aggiornamenti) da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
 - b) delibera le linee guida per l'elaborazione del Piano Triennale delle Attività dell'Agenzia e, sentito il parere del Consiglio tecnico-scientifico, la conseguente proposta di piano (e gli aggiornamenti annuali) da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
 - c) delibera, nell'ambito del Piano Triennale di Attività, la programmazione triennale del fabbisogno del personale da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
 - d) delibera la dotazione organica del personale nei diversi profili professionali;
 - e) delibera i regolamenti dell'Agenzia, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante;
 - f) delibera i contratti attivi e passivi e approva convenzioni e accordi, nazionali ed internazionali, con altre amministrazioni ed organismi pubblici e privati, a carattere oneroso per l'Agenzia, secondo i criteri ed i limiti stabiliti dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza;
 - g) delibera la realizzazione di grandi investimenti in infrastrutture e l'istituzione di centri tecnico-operativi e di ricerca dell'Agenzia, anche sulla base di specifiche convenzioni con università, enti di ricerca pubblici o privati, imprese;
 - h) approva il bilancio preventivo finanziario e decisionale (e le eventuali variazioni), il rendiconto e le relative relazioni predisposte dal Presidente;
 - i) verifica annualmente i risultati gestionali ed economici conseguiti dall'Agenzia, previo parere del Comitato di Valutazione, sulla base della apposita relazione elaborata dal Direttore Generale e dei dati del rendiconto;
 - j) nomina il Vice Presidente tra i propri componenti;

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

- k) nomina il Consiglio tecnico-scientifico, il Comitato di Valutazione e la Commissione di valutazione e controllo strategico;
 - l) delibera l'organizzazione complessiva dell'Agenzia e i relativi centri di responsabilità;
 - m) delibera la nomina del Direttore Generale e dei responsabili dei settori tecnici;
 - n) delibera l'affidamento degli incarichi al Direttore Generale, ai responsabili dei settori tecnici, ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative;
 - o) definisce annualmente, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo e sentito il Direttore Generale, le direttive generali ai fini del monitoraggio e della valutazione dei risultati complessivamente conseguiti dall'Agenzia, dal Direttore Generale, dai responsabili dei settori tecnici, dai dirigenti e dai responsabili di unità organizzative;
 - p) delibera la partecipazione dell'Agenzia a soggetti giuridici esterni, in aderenza a quanto previsto nel decreto legislativo di riordino art. 16;
 - q) definisce le indennità del Consiglio tecnico-scientifico, del Comitato di Valutazione, della Commissione di valutazione e controllo strategico;
 - r) definisce i compensi del Direttore Generale, dei responsabili dei settori tecnici, prevedendo una parte variabile rapportata al raggiungimento dei risultati conseguiti annualmente;
 - s) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
 - t) delibera sulle materie rilevanti che riguardano l'Agenzia Spaziale Europea;
 - u) svolge ogni altro compito attribuitogli dal decreto di riordino dell'Agenzia e dal presente regolamento.
3. Le determinazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità nelle votazioni, assumono forma di deliberazione e sono immediatamente esecutive, salvo quelle che richiedano l'approvazione o l'autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, secondo quanto indicato agli articoli 14, 16, 17 e 20 del decreto legislativo n. 128/2003.
4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese ed è convocato dal Presidente che ne determina l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente, anche tramite videoconferenza, teleconferenza o seduta telematica, la metà più uno dei componenti in carica.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un segretario in possesso dei necessari requisiti di competenza professionale. Il segretario assicura la corretta verbalizzazione delle sedute, che viene approvata dal Consiglio e sottoscritta dal Presidente e dal segretario medesimo, nonché, con il concorso degli uffici di diretta collaborazione, il necessario supporto al funzionamento del Consiglio.
6. Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è disciplinato con apposita deliberazione.
7. Il delegato al controllo della Corte dei Conti assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e riceve copia della convocazione nei termini e con le modalità previste per i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Consiglio tecnico-scientifico

1. Il Consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi in relazione ai programmi istituzionali dell'Agenzia. A tali fini:
 - a) esprime al Consiglio di Amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di Piano Triennale di Attività e sulle proposte di Piano Aerospaziale Nazionale;
 - b) elabora, su richiesta del Presidente, analisi e studi sullo stato della ricerca spaziale e Aerospaziale, a livello nazionale e internazionale;
 - c) individua, su richiesta del Presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e Aerospaziale, anche sulla base delle risultanze tecnico-scientifiche dei programmi dell'Agenzia;
 - d) definisce i criteri di valutazione delle proposte di chiamate dirette di personale tecnico-scientifico.
2. Il Consiglio tecnico-scientifico esercita le proprie competenze in forma collegiale: è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed esprime pareri con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio tecnico-scientifico definisce, al proprio interno, le regole di funzionamento.
4. Il Consiglio si avvale di un segretario, proposto e nominato dal Presidente, in possesso di adeguata competenza tecnico-scientifica. Il segretario assicura la corretta verbalizzazione delle sedute e, con il concorso degli uffici di diretta collaborazione, il necessario supporto al funzionamento del Consiglio.
5. Allo scopo di fornire informazioni ed illustrazioni di carattere tecnico-scientifico sui programmi e le prospettive dell'Agenzia, alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico possono essere invitati, su richiesta del Presidente, il Direttore Generale, i responsabili dei settori tecnici e, sulle rispettive indicazioni, i responsabili di unità organizzative e di progetto, nonché esperti nazionali ed internazionali.

Art. 6

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo della regolarità gestionale, amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'art. 2403 del codice civile, per quanto applicabile, all'uopo redigendo appositi verbali.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e svolge le funzioni di controllo contabile con espressione obbligatoria di pareri sugli schemi degli atti deliberativi riguardanti il bilancio di previsione e le relative proposte di variazione nel corso dell'esercizio, il rendiconto generale, la contrazione di mutui e le partecipazioni societarie, nonché la ricognizione ed il riaccertamento dei residui attivi e passivi, la eliminazione dei crediti per inesigibilità ed il riconoscimento formale dei debiti e ogni altro adempimento previsto dalla vigente normativa.
3. Il Collegio, oltre che adempiere a quanto altro per esso previsto nel Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza, vigila, nelle sue periodiche verifiche, sull'attuazione delle procedure di controllo interno e sull'adozione di controlli sulle strutture periferiche ed effettua, almeno ogni trimestre, controlli sulla consistenza di cassa e sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprietà e sui depositi ed i titoli a custodia.

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

4. I membri del Collegio possono procedere a richieste di chiarimenti e documentazioni, controlli e ispezioni, anche individualmente, nel rispetto delle regole fissate autonomamente dal Collegio.
5. I revisori assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione; a tal fine copia della convocazione del predetto organo, e relativa documentazione, è inviata ai membri del Collegio nei termini e con le modalità previste per i componenti dello stesso Consiglio di Amministrazione.
6. I membri supplenti del Collegio possono altresì essere chiamati, su invito del Presidente del Collegio, a coadiuvare i membri effettivi nell'ambito delle funzioni di cui ai commi 2 e 3.
7. Il Collegio, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza e le modalità delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.
8. Il Collegio si avvale di una segreteria, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 13, per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.
9. I verbali del Collegio dei Revisori dei Conti sono dallo stesso inviati al Ministero vigilante, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Corte dei Conti, al Presidente ed al Direttore Generale, nonché, per estratto e per quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri di amministrazione.
10. Il delegato al controllo della Corte dei Conti può assistere alle sedute del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7

Comitato di Valutazione

1. Il Comitato di Valutazione, anche in base ai documenti di autovalutazione prodotti dal Direttore Generale, dai responsabili dei settori tecnici e degli uffici e agli elementi conoscitivi provenienti da istituzioni interessate alle applicazioni dei programmi spaziali, valuta periodicamente, con cadenza almeno annuale anche tenendo conto dei dati e delle relazioni allegate al rendiconto, i risultati dei programmi in relazione alle linee ed agli obiettivi generali definiti nel Piano Aerospaziale Nazionale e degli obiettivi specifici definiti nel Piano Triennale delle Attività, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. Il Comitato, all'inizio della propria attività annuale, comunica al Consiglio di Amministrazione il proprio programma di attività e le metodologie che intende adottare per lo svolgimento delle proprie funzioni.
3. Il Comitato presenta al Presidente e al Consiglio di Amministrazione una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'Agenzia che è trasmessa ai ministeri competenti ai sensi dell'art. 18 del decreto di riordino.
4. Il Comitato, ai fini della verifica del Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'attività gestionale ed economica dell'Agenzia di cui all'art. 7, comma 1, lettera f) del decreto di riordino, esprime un proprio parere tenendo conto della relazione annuale elaborata dal Direttore Generale e dei dati di rendiconto.
5. Il Comitato può richiedere atti, dati e informazioni, che siano necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni al Presidente, al Direttore Generale o direttamente ai singoli responsabili di unità organizzativa (in tal caso informandone il Direttore Generale) ed ai responsabili dei settori tecnici.
6. Il Comitato, nell'ambito della propria autonomia, stabilisce la cadenza e le modalità delle proprie riunioni e le relative regole di funzionamento.

7. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 13 per le funzioni di supporto e la corretta verbalizzazione delle sedute.

Art. 8 Incompatibilità

1. Il Presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di altre pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.
2. Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato di Valutazione, della Commissione di valutazione e controllo strategico, sono mutuamente incompatibili tra di loro e con quelle di Direttore Generale, responsabile di settore tecnico e dirigente o responsabile di unità organizzativa dell'Agenzia.
3. Il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Comitato di Valutazione non possono:
 - a) essere amministratori o dipendenti di imprese o società (con eccezione di quelle partecipate) che partecipano a programmi di interesse prevalente della Agenzia, per le quali non possono svolgere incarichi professionali nell'ambito di progetti finanziati dall'ASI;
 - b) essere responsabili scientifici di progetti di ricerca dell'ASI anche sviluppati in ambito pubblico, che rientrino negli interessi primari dell'Agenzia;
 - c) far parte di commissioni di selezione per il reclutamento di personale dell'Agenzia.
4. Tutte le cariche citate sono incompatibili con incarichi politici elettivi nazionali.
5. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione comportanti oneri finanziari per le società partecipate dall'Agenzia presso le quali svolgono incarichi, ferma restando la possibilità di partecipare alla previa discussione.
6. Entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, ed in sede di prima applicazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti di cui al presente articolo dichiarano formalmente sotto la propria responsabilità di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilità sopra richiamate. La dichiarazione è resa al Presidente, o a chi ne fa le veci, qualora l'incompatibilità riguardi il Presidente medesimo.
7. Il Presidente, o chi ne fa le veci, ove risulti la sussistenza di situazioni di incompatibilità, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato: a) stabilisce un termine non superiore a venti giorni entro il quale questi può esercitare l'opzione; b) trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, provvede a darne comunicazione ai soggetti che hanno proceduto alla nomina per i provvedimenti di competenza.
8. Le dimissioni, anche al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, sono presentate all'autorità che ha proceduto alla nomina e comunicate al Presidente, o a chi ne fa le veci, e hanno effetto dalla data della loro accettazione da parte dell'autorità competente per la nomina.

Art. 9

Indennità e compensi

1. Le indennità di carica del Presidente dell' Agenzia, dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono determinate con decreto del Ministro dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze.
2. Le indennità di carica dei componenti del Consiglio tecnico-scientifico e del Comitato di Valutazione sono determinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e non possono essere uguali o superiori a quelle dei consiglieri di amministrazione.

Titolo III

DIRETTORE GENERALE

Art. 10

Nomina e competenze

1. Il Direttore Generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, maturata in strutture complesse pubbliche o private, con profonda conoscenza della normativa e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.
2. La durata dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Presidente, fatta salva la possibilità di proroga nelle more della nomina di un nuovo Direttore Generale per un periodo comunque non superiore a quattro mesi. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza, con decreto del Presidente e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per accertamento della violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi previste dal presente regolamento e per gravi inadempienze rispetto agli obiettivi strategici assegnati, dopo aver garantito al Direttore un contraddittorio in relazione alle contestazioni attribuitegli.
3. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato con contratto di diritto privato.
4. In caso di dimissioni, impedimenti o revoca dall'incarico prima della scadenza, le funzioni del Direttore, nelle more della nuova nomina, sono svolte da un facente funzioni nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
5. Il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione dell' Agenzia e delle relative attività; è capo degli uffici e del personale e dirige, coordina e controlla le attività della struttura tecnica e operativa, con potere sostitutivo in caso di inerzia nei confronti dei responsabili a lui afferenti. Rappresenta la figura di «datore di lavoro» dell' Agenzia, anche agli effetti delle responsabilità derivanti dalle leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro.
6. In particolare, ai fini di cui sopra, il Direttore Generale:
 - a) cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei provvedimenti del Presidente;
 - b) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto e con facoltà di esprimere pareri;
 - c) fornisce al Presidente elementi per la predisposizione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione e gli schemi di deliberazione muniti della necessaria documentazione;
 - d) fornisce al Presidente:

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

- entro il 10 ottobre di ogni anno, elementi tecnici ed informazioni per l'elaborazione del Piano Triennale di Attività con decorrenza dall'anno successivo;
 - entro il 10 novembre di ogni anno, i progetti di bilancio preventivo, annuale e triennale, finanziario ed economico, con decorrenza dall'anno successivo, e, all'occorrenza, le eventuali proposte di variazioni per l'anno in corso;
 - entro il 10 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il progetto di annuale di rendiconto generale dell'Agenzia e nelle sue articolazioni (conto di bilancio, conto economico, stato patrimoniale, nota integrativa);
- e) elabora, sulla base dei rapporti redatti dai responsabili dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al Presidente che la presenta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato di Valutazione;
- f) predisporre gli schemi dei regolamenti, e gli altri atti disciplinanti le specifiche materie da sottoporre al Presidente;
- g) coordina ed ha la responsabilità della gestione dei programmi istituzionali ai fini della attuazione del Piano Triennale delle Attività, dei relativi contratti di affidamento, delle convenzioni e degli accordi con soggetti terzi;
- h) elabora rapporti, almeno quadrimestrali, sulle prestazioni gestionali, in base al monitoraggio, per gli aspetti tecnici, economici e temporali, dei programmi/progetti, identificando gli eventuali scostamenti ed i possibili rimedi ed informa tempestivamente il Presidente circa eventuali rilevanti problematiche gestionali;
- i) fornisce al Presidente le proposte per la predisposizione dell'organizzazione della Agenzia e per l'affidamento degli incarichi dirigenziali delle unità organizzative dei settori tecnici;
- j) istituisce gli uffici della Direzione Generale, dei settori tecnici e delle unità organizzative, in conformità alla organizzazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- k) definisce, sentiti i diretti responsabili, l'articolazione e le responsabilità nell'ambito delle unità organizzative, nonché i criteri e/o i parametri di valutazione e/o autovalutazione dei risultati raggiunti;
- l) definisce la struttura dei centri di costo, dei centri di responsabilità di 2° e 3° livello e delle unità previsionali di base previsti nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
- m) definisce la ripartizione delle risorse finanziarie, strumentali e umane tra le unità organizzative, tenendo conto delle proposte formulate dai rispettivi responsabili, in accordo con le previsioni programmatiche del Piano Triennale delle Attività e dei bilanci di previsione;
- n) esercita deleghe e compiti specifici attribuiti espressamente dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dai regolamenti dell'Agenzia, dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro vigente;
- o) conferisce deleghe nell'ambito delle proprie attribuzioni, con esclusione di quanto attribuitogli direttamente dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente;
- p) assicura il riscontro dell'Agenzia al programma nazionale governativo di trasparenza amministrativa, gestionale documentale, centralizzazione degli archivi, conservazione ed accesso alle informazioni ed ai dati, nonché la graduale applicazione del Codice della Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

- q) assicura l'applicazione della normativa in materia di sicurezza nell'ambito dello sviluppo dei programmi, della realizzazione ed utilizzazione delle infrastrutture, delle attività operative dell'ente.
7. Il compenso del Direttore Generale è fissato dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri di cui all'art. 13 comma 5 del decreto di riordino, con una formula retributiva che prevede una parte fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 Incompatibilità

1. La carica di Direttore Generale è incompatibile con altri uffici o impieghi pubblici o privati, anche elettivi, con l'esercizio di attività professionali, commerciali o industriali e con la carica di amministratore o sindaco di società che abbiano fine di lucro.
2. Al Direttore Generale possono essere conferiti incarichi, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente da parte di soggetti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica; può avere incarichi di rappresentanza dell'Agenzia nell'ambito delle società partecipate.
3. Il Direttore Generale non può essere direttamente responsabile di specifici programmi e progetti della Agenzia, non può far parte di commissioni di concorso per il reclutamento di personale dell'Ente e di commissioni di collaudo di lavori, forniture e servizi.
4. Al Direttore Generale se proveniente da pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 3, del decreto di riordino.

Titolo IV ORGANIZZAZIONE

Art. 12 Organizzazione

1. L'organizzazione dell'Agenzia, deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente d'intesa con il Direttore Generale, coerentemente con il Piano Aerospaziale Nazionale e con il Piano Triennale di Attività, definisce l'architettura generale della struttura organizzativa, di staff e operativa, nonché le specifiche funzioni, le responsabilità primarie ed i criteri generali dei flussi decisionali e dei processi interni.
2. La struttura organizzativa dell'Agenzia si articola in:
 - a) Unità organizzative afferenti al Presidente;
 - b) Unità organizzative e un Settore Tecnico afferenti al Direttore Generale.
3. L'articolazione di dettaglio dell'organizzazione è definita dal Consiglio di Amministrazione, con la deliberazione di cui all'art. 4, comma 2, lettera l).
4. Fino ad un massimo del dieci per cento della dotazione organica di cui all'art. 14 del D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128, l'Agenzia può affidare incarichi ad esperti assunti con contratto a tempo determinato, ove non reperibili tra il personale dipendente dell'Agenzia.

Art. 13

Unità afferenti al Presidente

1. Il Presidente, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, si avvale, oltre che della propria segreteria, di Unità organizzative tecnico-amministrative, che non si configurano come uffici di diretta collaborazione, ma rispondono, come le altre strutture dell'ASI, al Direttore Generale e che svolgono le seguenti funzioni:
 - a) predisposizione degli atti di competenza del Presidente: provvedimenti presidenziali, proposte da sottoporre agli organi dell'ASI in ordine ad atti di indirizzo e programmazione;
 - b) supporto per le attività di segreteria e per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio tecnico-scientifico, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato di Valutazione; attività di studio per la partecipazione dell'ASI a consorzi e a società partecipate e controllate;
 - c) relazioni internazionali con organismi aerospaziali di altri paesi e con l'Unione Europea e partecipazione ai lavori della Agenzia Spaziale Europea ;
 - d) relazioni istituzionali con amministrazioni e organismi pubblici e privati;
 - e) pianificazione strategica dei programmi istituzionali dell'Agenzia;
 - f) ispettore generale, che assicura le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286;
 - g) comunicazione e diffusione delle conoscenze della ricerca spaziale ed Aerospaziale e dei risultati economici e sociali conseguiti;
 - h) comunicazioni e informazione (ufficio stampa, eventi, portavoce);
 - i) rapporti con l'Autorità nazionale per la sicurezza;
 - j) tenuta dell'albo delle delibere e dei decreti del Presidente, loro pubblicazione e accesso agli atti (legge 241/90 e s.m.i.).
2. La nomina dei responsabili delle Unità afferenti al Presidente, nonché l'attribuzione delle relative funzioni e del trattamento economico, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale.
3. I responsabili delle Unità afferenti al Presidente sono prescelti e nominati, di norma, tra i dipendenti dell'ASI con qualifica, di norma, non inferiore a quella di primo tecnologo e di dirigente amministrativo.
4. L'individuazione dei responsabili delle Unità organizzative avviene, di norma, attraverso un procedimento di selezione interna.

Art. 14

Unità afferenti al Direttore Generale

1. Il Direttore Generale, per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, oltre che della propria segreteria, si avvale di Unità organizzative tecniche e amministrative aventi funzioni gestionali permanenti, così articolate:
 - a. Unità organizzative tecniche e amministrative di supporto della Direzione Generale (coordinamento amministrativo, sicurezza sul lavoro, pianificazione investimenti e finanza, legale e contenzioso, ufficio relazioni con il pubblico)
 - b. un Settore Tecnico e le seguenti due Unità organizzative di primo livello, articolate in Unità organizzative tecniche e amministrative:
 - una Direzione Amministrazione, che cura le attività di contabilità e bilancio, i contratti e gli acquisti, il controllo di gestione;

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

- una Direzione Organizzazione, che cura la gestione del personale, la logistica, la documentazione, il trattamento dei dati personali, le pari opportunità, i procedimenti disciplinari;
- c. altre Unità organizzative tecniche la cui rilevanza richieda il riporto diretto al Direttore Generale.

Art. 15

Settore Tecnico: istituzione e definizione

1. L'Agenzia si avvale, in coerenza all'art. 12 del D.Lgs. 128/2003, di un unico Settore tecnico che nell'ambito del piano triennale di attività dirige e realizza i programmi aerospaziali di competenza, svolgendo le relative attività di programmazione, coordinamento, monitoraggio e controllo; fornisce gli elementi tecnici per la predisposizione degli affidamenti contrattuali; cura gli elementi di pianificazione, di gestione delle attività, nonché di verifica dei risultati gestionali ed economici.
2. Il Settore Tecnico si articola in Unità organizzative tecniche con responsabilità di sviluppo dei progetti e di supporto alla gestione.

Art. 16

Funzioni del Direttore Tecnico

1. Il Direttore Tecnico è responsabile della coerenza tra i risultati ottenuti e gli obiettivi della programmazione delle attività del Settore Tecnico. A tal fine:
 - a) dirige, controlla e attua, in armonia alle direttive del Direttore Generale, i programmi definiti nel Piano Triennale di Attività gestendo le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;
 - b) fornisce periodicamente al Direttore Generale gli elementi programmatico-gestionali di competenza, ai fini della formulazione del bilancio preventivo annuale e triennale, del rendiconto;
 - c) elabora e trasmette al Direttore Generale una relazione sui risultati delle attività, in rapporto agli obiettivi programmatici, e sui relativi risultati gestionali ed economici;
 - d) elabora una relazione di autovalutazione dell'attività del settore tecnico e la trasmette al Direttore Generale che la presenta al Comitato di Valutazione;
 - e) propone al Direttore Generale l'istituzione di unità di ricerca presso terzi per singoli progetti a tempo definito ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino;
 - f) propone al Direttore Generale l'attribuzione dell'incarico ai responsabili di unità organizzative e ai responsabili di progetto e gli eventuali atti di organizzazione interna.

Art. 17

Nomina del Direttore Tecnico

1. Per l'individuazione del Direttore Tecnico, scelto tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e Aerospaziale, si provvede attraverso una selezione prioritariamente interna, in applicazione dei principi di cui all'art. 7 comma 6, lett. b, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nonché dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 128/2003. In caso di mancata individuazione, tra il personale dipendente, delle competenze richieste, si procede a una selezione pubblica.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera la nomina e l'affidamento dell'incarico, con l'indicazione della durata, che non può essere superiore a cinque anni, e del trattamento economico, che non può essere superiore o uguale a quello del Direttore Generale. Il

trattamento economico prevede una formula retributiva contenente una parte fissa ed una parte variabile associata al raggiungimento degli obiettivi fissati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.

3. L'incarico è affidato dal Direttore Generale con contratto di diritto privato.
4. L'incarico del Direttore Tecnico può essere rinnovato per non oltre un quinquennio, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, in presenza di valutazioni positive annuali sull'attività sviluppata. La nomina del nuovo Direttore Tecnico avviene sempre secondo le procedure di cui al comma 1.
5. In caso di dimissioni, impedimento o revoca dall'incarico prima del termine fissato e in attesa della selezione del nuovo Direttore, i relativi compiti sono svolti temporaneamente da un facente funzioni nominato dal Consiglio di Amministrazione.
6. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con provvedimento del Direttore Generale previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in conseguenza di:
 - a) violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità previste dal presente regolamento o altra causa che non consenta la prosecuzione del rapporto;
 - b) gravi inadempienze riscontrate in relazione ai propri compiti istituzionali e/o valutazione negativa sui risultati raggiunti espressa dal Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla grave o reiterata inosservanza delle linee guida formulate dal Presidente e dal Direttore Generale. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il Consiglio di Amministrazione procede alla valutazione almeno una volta all'anno e garantisce comunque al Direttore Tecnico un contraddittorio davanti al Consiglio di Amministrazione in relazione alle contestazioni attribuitegli.
7. Al Direttore Tecnico si applicano le norme di incompatibilità di cui all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 18

Incarichi di responsabilità delle Unità afferenti alla Direzione Generale

1. L'affidamento degli incarichi di responsabilità delle Unità di primo livello è deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, sentito il Direttore Generale.
2. Le Unità organizzative di I livello sono affidate a dirigenti di prima fascia secondo la vigente normativa anche contrattuale.
3. I responsabili delle Unità organizzative tecniche e amministrative sono prescelti e nominati tra i dipendenti dell'ASI a qualunque titolo con qualifica, di norma, non inferiore a quella di primo tecnologo e di dirigente amministrativo.
4. I responsabili delle Unità tecniche e amministrative sono nominati dal Direttore Generale, su proposta, ove interessati, del responsabile della relativa Unità di I livello o del Settore Tecnico.
5. L'individuazione dei responsabili delle Unità organizzative avviene, di norma, attraverso un procedimento di selezione interna.
6. I responsabili delle Direzioni e delle Unità organizzative sono assoggettati al regime di cui all'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e sue modificazioni e integrazioni.

Art. 19

Responsabile di programma/progetto

1. La direzione, il controllo e l'attuazione dei programmi (attività finalizzate di tipo complesso che possono coinvolgere più progetti) e dei progetti dell'Agenzia sono affidati a responsabili di programma o a responsabili di progetto che operano nell'ambito della Direzione Tecnica o delle Unità organizzative.
2. La nomina dei responsabili di programma o progetto è effettuata dal Direttore Generale, su proposta del responsabile della competente Direzione o Unità, di norma, nell'ambito del personale di profilo «tecnologo» anche assunto a progetto e/o a tempo determinato.
3. Gli incarichi di responsabile di programma o progetto prevedono, di norma, la direzione di attività svolte da terzi, nell'ambito di contratti stipulati dall'Agenzia. I responsabili di programma/progetto operano, nell'ambito delle direttive impartite dal responsabile della competente Direzione o Unità, con le deleghe e le autonomie conferitegli dai capitolati contrattuali.
4. I responsabili di programma/progetto assumono, avvalendosi delle necessarie risorse della struttura, la rappresentanza dell'ASI nei confronti dei contraenti, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti, indicati nel contratto, in termini di prestazioni tecniche, tempi e costi.

Art. 20

Personale presso soggetti terzi

1. Per singoli progetti a tempo definito, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto di riordino dell'Agenzia, può autorizzare l'istituzione o la delocalizzazione di unità di progetto costituite da uno o più dipendenti dell'Agenzia in posizione di comando o distacco presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, la modalità di svolgimento del progetto, le risorse umane coinvolte con trattamento economico, a carico dei soggetti pubblici o privati presso cui il dipendente o i dipendenti sono comandati o distaccati, in misura non inferiore a quanto stabilito dal CCNL, nonché i diritti e gli obblighi delle diverse parti.
2. Ai fini dell'autorizzazione di cui sopra, il Direttore Generale, di concerto con il competente responsabile di Settore tecnico, fornisce motivazioni relative a opportunità di efficacia, efficienza o sinergia rispetto al conseguimento degli obiettivi programmatici del Settore.

Titolo V

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 21

Piano Aerospaziale Nazionale

1. L'ASI opera sulla base del Piano Aerospaziale Nazionale (PASN) e ne cura l'attuazione nell'ambito del Piano Triennale di Attività.
2. Il PASN definisce, con orientamento anche nel medio-lungo periodo, le aree tematiche ed i grandi programmi in campo spaziale ed Aerospaziale la cui attuazione è affidata all'ASI, ed in particolare gli indirizzi governativi e gli obiettivi strategici di riferimento

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

per la realizzazione dei programmi affidati alla Agenzia: programmi nazionali, partecipazione ai programmi ESA e ad iniziative e progetti europei, di collaborazione bilaterale e multilaterale, di cooperazione con altre amministrazioni ed organismi nazionali.

3. Il PASN sulla base del Piano Nazionale della Ricerca, degli indirizzi di Governo in materia spaziale e Aerospaziale, dello scenario nazionale e internazionale e delle linee guida espresse dal Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto della consultazione dei rappresentanti della industria nazionale, della comunità scientifica e delle interazioni con agenzie europee, individua:
 - le linee di sviluppo pluriennale delle aree programmatiche del settore spaziale ed Aerospaziale, e della sua evoluzione di medio lungo termine;
 - la individuazione dei nuovi programmi di particolare rilevanza, da avviare nel corso del triennio di riferimento;
 - le linee di sviluppo dei centri di eccellenza nazionali;
 - gli obiettivi, con riferimento alle aree programmatiche, da perseguire in termini di ricadute socio-economiche e strategiche;
 - l'esposizione del quadro economico di riferimento; l'indicazione delle fonti di finanziamento previste, il quadro generale di sviluppo delle risorse umane e strumentali;
 - le linee di sviluppo delle collaborazioni internazionali e della partecipazione ai programmi della Agenzia Spaziale Europea;
 - le linee di collaborazione e di coordinamento con altre amministrazioni dello Stato ed organismi pubblici e privati, interessati allo spazio;
 - gli indirizzi di politica industriale, con riferimento anche alla piccola e media industria;
 - le linee di sviluppo delle tecnologie innovative e della competitività internazionale;
 - le linee di sviluppo dei centri e delle basi dell'Agenzia, individuando i più rilevanti investimenti infrastrutturali e tecnologici.
4. Il Presidente cura la predisposizione della proposta del Piano Aerospaziale Nazionale e la sottopone per l'approvazione al Ministero vigilante, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Consiglio tecnico-scientifico.
5. Il Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei competenti uffici di collaborazione e del Direttore Generale, il quale assicura le informazioni, le proposte tecniche ed i supporti conoscitivi necessari, elaborati dai settori tecnici e delle unità organizzative competenti.

Art. 22

Piano Triennale di Attività

1. L'Agenzia attua il PASN sulla base del Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, in conformità a quanto stabilito all'art. 14, commi 1, 2, 3 del decreto di riordino. Il piano triennale dell'ASI ha carattere scorrevole ed è formulato in conformità alle previsioni finanziarie ed economiche dell'Agenzia.
2. Nel piano triennale, in armonia con quanto previsto dal decreto di riordino, sono illustrate, per il complesso delle attività svolte dall'Agenzia, le valenze e gli impatti attesi sul sistema produttivo e sociale nazionale.
3. Il piano triennale comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

4. Il Piano Triennale delle Attività si articola nelle aree programmatiche contenute nel piano Aerospaziale nazionale e ne è coerente fatto salvo eventi particolari intercorsi tra l'approvazione del Piano Aerospaziale Nazionale e il suo aggiornamento. In tale ambito, il piano definisce, sinteticamente, per ciascun programma o linea progettuale significativa: elementi espositivi tecnico-scientifici, profili temporali ed economici in accordo alle previsioni triennali di bilancio, motivazioni, obiettivi e risultati attesi, risorse umane e strumentali necessarie, collegamenti con altre iniziative nazionali, europee od internazionali, affidamenti contrattuali previsti a soggetti esterni, accordi e convenzioni di riferimento, partecipazione attiva di amministrazioni ed altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, indicazioni sulle modalità di coinvolgimento dell'industria nazionale.
5. Il piano triennale contiene anche le linee di sviluppo e di gestione dei centri e delle basi dell'Agenzia, individuando i più rilevanti investimenti infrastrutturali e tecnologici.
6. Per il primo anno del triennio di riferimento, gli elementi, forniti in materia specifica, costituiscono oggetto del controllo diretto di gestione dell'Agenzia.
7. Il piano triennale è aggiornato annualmente utilizzando le stesse procedure e modalità previste per la sua formulazione iniziale.
8. Nell'impiego delle risorse economiche, l'ASI assicura alla formazione esterna e ai dottorati di ricerca nel settore spaziale e Aerospaziale, una quota minima deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
9. L'Agenzia assicura inoltre idonee risorse per la diffusione della ricerca scientifica e tecnologica e il trasferimento tecnologico dal settore spaziale ed Aerospaziale verso altri settori.
10. Il Presidente, sulla base delle linee guida espresse dal Consiglio di Amministrazione, cura la predisposizione della proposta di Piano Triennale di Attività e la invia al Ministro vigilante per l'approvazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio tecnico-scientifico.
11. Il Presidente, per la predisposizione del piano, si avvale dei competenti uffici di collaborazione e del Direttore Generale, il quale assicura le informazioni, le proposte tecniche ed i supporti conoscitivi necessari, elaborati dai settori tecnici e delle unità organizzative competenti.
12. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire modalità e criteri per l'elaborazione di una programmazione di lungo periodo, con funzioni di indirizzo ed orientamento dei piani triennali.

Titolo VI

PARTECIPAZIONE IN SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 23

Consorzi, fondazioni e società

1. La costituzione e la partecipazione a consorzi, fondazioni, società e gruppi europei di interesse economico, è disposta dal Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione ministeriale, su proposta motivata del Presidente in relazione ai seguenti elementi:
 - compatibilità con le finalità istituzionali dell'ASI, da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnologici, scientifici ed economici, rispetto alle risorse investite;
 - coerenza e/o complementarietà con strutture aventi finalità analoghe, cui l'ASI partecipa, che ha costituito, o di cui ha promosso la costituzione;

Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Agenzia Spaziale Italiana

- specifiche ed esclusive finalità tecnologiche o scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ovvero specifiche finalità di trasferimento tecnologico, valorizzazione di prodotti tecnologici, sfruttamento di diritti di proprietà intellettuale.
- 2. Con riferimento alle iniziative dell'Agenzia per la costituzione di nuove imprese, ai fini della selezione dei soggetti privati compartecipanti, dovranno essere seguite le norme dettate dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.
- 3. La costituzione di nuove imprese mediante conferimento di personale proprio in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto di riordino, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know how e di diritti di proprietà intellettuale è autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed economico dell'ASI;
 - b) le modalità attuative assicurano specifiche valutazioni sull'alto contenuto scientifico e tecnologico delle attività cui partecipa l'Ente e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione provvede con propria deliberazione a determinare le modalità attuative per la costituzione di nuove imprese ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera c), del decreto di riordino, sulla base della normativa vigente e dei criteri individuati nel presente articolo.
- 5. Nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, l'ASI è vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
- 6. L'Agenzia, in funzione degli obiettivi prefissati, può disporre che la propria partecipazione a soggetti esterni sia a titolo temporaneo.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 24

Abrogazioni

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili, ed in particolare il regolamento di organizzazione e funzionamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 25

Pubblicazione dei regolamenti

I regolamenti dell'Agenzia e le loro revisioni sono emanati con decreto del Presidente e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, successivamente all'approvazione del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168.

Art. 26.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.